

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINTO Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1984

Modificazione dell'orario per l'accesso del pubblico alle conservatorie dei registri immobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — L'attività delle Conservatorie dei registri immobiliari, regolata da gran parte delle norme del libro VI del codice civile, dalla legge 25 giugno 1943, n. 540, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e da altre specifiche norme contenute nel codice di procedura civile, nel codice penale e in quello di procedura penale, nella legislazione sul credito fondiario, sull'edilizia residenziale, sulla piccola proprietà coltivatrice e persino sulla repressione del terrorismo, si esplica, com'è noto, su due importanti direttrici, delle quali l'una ricettizia e l'altra di comunicazione, quest'ultima attraverso le certificazioni o la diretta presentazione al pubblico, per la lettura, di atti e registri.

Quella ricettizia comporta l'esame degli atti soggetti a trascrizione, iscrizione, ed annotazione con conseguente classificazione, tassazione e pubblicazione, nella rigida osservanza delle norme sulla tutela dei diritti.

Quella di comunicazione impegna il personale in un preliminare minuzioso lavoro di ricerca e di analisi, indispensabile alla successiva fase di certificazione e di ispezione (si mettono, infatti, a disposizione dei terzi, che ne hanno cognizione attraverso

la diretta lettura o la certificazione dell'ufficio, non solamente atti riguardanti trasferimenti e costituzione di diritti immobiliari per atti *inter vivos* o *mortis causa*, ma anche atti riguardanti l'esistenza di ipoteche, privilegi, pignoramenti, citazioni, sequestri, vincoli, eccetera, e provvedimenti dell'ufficio che ne determinano l'estinzione).

Questo impegno di lavoro, di per sè gravoso e svolto in carenza di personale, si è ulteriormente appesantito in virtù dell'applicazione della complessa normativa « antimafia ».

È proprio per consentire una più serena e precisa attività interna, la qualcosa tornerebbe, di certo, a vantaggio di una più perfetta e tempestiva tutela dei diritti degli enti interessati e dei cittadini, che si propone di regolare in modo più rispondente alle moderne esigenze l'accesso del pubblico col seguente disegno di legge, il quale, conformemente a quanto già avviene negli uffici del registro, prevede la modifica dell'orario di accesso del pubblico negli uffici e la soppressione del servizio di cassa nella giornata del sabato, fermo restando ovviamente l'obbligo del lavoro interno da parte degli impiegati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 5 della legge 25 luglio 1971, n. 545, è sostituito dal seguente:

« L'orario per l'accesso del pubblico alle Conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni non festivi dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

Il sabato l'ufficio rimane chiuso al pubblico.

Nell'ultimo giorno del mese di apertura al pubblico, l'orario di chiusura è fissato alle ore 11 ».